

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI**

## **Articolo 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n.241, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Montevarchi di contributi e di altri benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, senza scopo di lucro, nei limiti delle risorse di cui dispone l'Amministrazione Comunale.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano ai contributi e ai benefici economici relativi a materie disciplinate da specifiche disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali e specificamente:
  - a) alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamenti di settore;
  - b) a contributi e sovvenzioni dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
  - c) ai rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato, disciplinate dalla normativa vigente;
  - d) alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del Comune e di ogni altro rapporto contrattuale, nel rispetto delle normative vigenti in materia di appalti;
  - e) ai contributi o quote associative ad enti cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statuarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;
  - f) a ogni altro beneficio economico/corrispettivo caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina.
3. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore.
4. Restano salve in particolare le disposizioni di cui alla delibera CC n 73 del 26/9/2014 ad oggetto Regolamento per l'uso occasionale da parte di terzi di locali, strutture e spazi di proprietà del comune di Montevarchi, nonché le disposizioni contenute nella delibera GC n 4 del 16.1.2014 ad oggetto “Indirizzi per la concessione di patrocinio e per le forme di collaborazione e organizzazione di eventi e manifestazioni”.
5. Il Comune può riconoscere al richiedente aiuti organizzativi, fruizione gratuita di prestazioni e servizi o messa a disposizione di beni comunali mobili e immobili, dei quali, in ogni caso, deve essere calcolato il valore economico da prevedere nella fase di evidenza pubblica.
6. Rientrano nelle agevolazioni economiche la riduzione/esenzione di tariffe, canoni, tasse comunali per le quali si applicano le discipline specifiche.

## **Articolo 2 – Principi**

1. La concessione di contributi e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
3. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente abrogate con l'entrata in vigore delle norme in contrasto.

### Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
  - a) **Contributi ordinari:** somme di denaro erogate sulla base della programmazione annuale del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), a sostegno di attività progettuali esercitate dal soggetto richiedente **rientranti nelle finalità istituzionali dell'ente e di preminente interesse per la collettività.**
  - b) **Contributi straordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di eventi e iniziative **di interesse generale a carattere straordinario e non ricorrente svolti sul territorio comunale su temi propri e/o indicati dal Comune, rispondenti alle linee programmatiche istituzionali dell'Amministrazione e ritenute dalla stessa di rilievo e di preminente interesse per la collettività.**

### Articolo 4 – Settori di intervento

1. La concessione di contributi e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento che rispondono alle finalità istituzionali dell'ente:
  - a) **Settore socio-educativo:** attività e servizi socio assistenziali tesi alla tutela e alla promozione della salute e del benessere dei cittadini, iniziative di promozione ed educazione sociale, attività di inclusione sociale per la prevenzione del disagio sociale e delle povertà, interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati, attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli, iniziative per la promozione dei diritti umani e per l'educazione alla pace, attività di sensibilizzazione, promozione di progettualità e di iniziative di carattere socio-culturale, legate alla cooperazione internazionale ed al dialogo interculturale;
  - b) **Settore cultura e promozione del territorio, beni culturali, attività culturali e spettacolo:** attività di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città, valorizzazione e rilancio delle istituzioni culturali, iniziative formative di produzione e distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico, iniziative di promozione del territorio e animazione del centro storico aventi finalità di promozione culturale, richiamo turistico e valorizzazione commerciale;

- c) **Settore promozione sportiva, ricreativa e tempo libero:** sostegno agli sport minori, promozione attività settore giovanile, attività volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive, attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani, iniziative volte alla promozione della mobilità sostenibile, in particolare per quanto riguarda la crescita della consapevolezza dei cittadini sull'importanza della modifica dei comportamenti individuali verso una mobilità sostenibile;
- d) **Settore tutela dell'ambiente:** attività e iniziative promozionali per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale, attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali; iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'energia sostenibile in un'ottica complessiva di adattamento ai cambiamenti climatici, per promuovere la mobilità sostenibile, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera;
- e) **Settore sviluppo economico:** iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che internazionale.

## **Articolo 5 – Soggetti beneficiari**

1. Possono beneficiare dei contributi e di altri benefici economici i seguenti soggetti, che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 4:
  - a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
  - b) associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
  - c) libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente registrate;
  - d) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
  - e) persone fisiche residenti nel Comune che svolgono sul territorio comunale attività rispondenti alle finalità del presente regolamento senza conseguire ricavi.
2. Non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le confessioni religiose.

## **Articolo 6 – Concessione di contributi**

1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG relativo all'esercizio finanziario e le sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, compatibilmente con le tempistiche di approvazione degli strumenti di programmazione dell'ente, il settore competente adotta e pubblica un bando per la concessione di contributi ordinari e straordinari.

3. Nel bando devono essere indicati almeno:
  - a) gli ambiti di intervento per i quali è previsto il contributo;
  - b) l'ammontare complessivo della somma a disposizione per ogni ambito di intervento;
  - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
  - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
  - e) la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici;
  - f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo con i relativi punteggi;
  - g) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.
4. Il bando va pubblicato secondo le regole della pubblicità legale.
5. I contributi vengono concessi dal Responsabile della struttura competente, con propria determinazione.
6. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione o al diniego del contributo.
7. Per la valutazione delle richieste di contributo, il Responsabile della struttura competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.
8. L'ammontare del contributo concesso non può superare il 50% del costo totale del progetto.
9. La richiesta dell'utilizzo di sale, impianti, attrezzature ecc. fatta con la richiesta di contributo è computata nel calcolo dell'importo del contributo.
10. Per quanto compatibile in tali casi si applica il regolamento di cui alla delibera CC n 73/2014.

#### **Articolo 7 – Criteri per la concessione dei contributi**

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi da erogare ai richiedenti, il Responsabile della struttura competente adotta i seguenti criteri, anche non cumulativi, da valutarsi secondo attribuzione di specifico punteggio :
  - a) scopi perseguiti e livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
  - b) grado di aggregazione fra le associazioni e/o i soggetti;
  - c) grado di coinvolgimento dell'interesse pubblico;

- d) grado di coinvolgimento del territorio comunale e ripercussione generale attraverso la promozione;
  - e) quantità e qualità delle iniziative;
  - f) originalità e innovazione delle iniziative;
  - g) individuazione di forme di restituzione pubblica e divulgazione dei risultati;
  - h) livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno da parte di altri soggetti pubblici;
  - i) accessibilità alle persone diversamente abili.
2. Nell'adozione dei bandi di cui all'articolo 6, il Responsabile della struttura può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.
  3. La richiesta per ottenere il contributo deve ottenere un punteggio minimo non inferiore ad almeno il 60% del punteggio massimo assegnabile complessivamente.
  4. L'assegnazione dei contributi ai singoli progetti e/o interventi/iniziative, ammessi e valutati, verrà effettuata in base alla loro posizione in graduatoria, sino ad esaurimento fondi.

#### **Articolo 8 – Erogazione dei contributi**

1. I contributi ordinari e straordinari sono erogati con provvedimento del dirigente competente entro 45 giorni dalla conclusione del procedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 6.
2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al Dirigente competente:
  - a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
  - b) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo con indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci di entrata e dell'eventuale disavanzo di spesa, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
  - c) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestati al beneficiario, o ai beneficiari;
  - d) attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza).
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari e straordinari per i tre anni successivi.
4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.

5. Quando l'attività oggetto del contributo si svolge in un arco temporale molto ampio od in presenza di particolari condizioni, il contributo complessivo, previa sottoscrizione di convenzione tra l'Amministrazione ed il soggetto richiedente, può essere erogato in più soluzioni in relazione alle varie fasi del progetto;
6. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.

#### **Articolo 9 – Obblighi dei beneficiari**

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve riportare il logo del Comune di Montevarchi e recare la seguente dicitura: *“con il contributo del Comune di Montevarchi”*.
3. Nel caso di piccole modifiche del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di dare comunicazione immediata al Comune per ottenere la necessaria autorizzazione.

#### **Articolo 10 – Decadenza**

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 9 e in caso di inadempimento di quanto previsto dall'art. 8, i beneficiari decadono dal contributo concesso:
  - a) nel caso in cui l'attività per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, ove sia comunque possibile svolgere l'iniziativa;
  - b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività diverso da quello autorizzato.
2. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per i tre anni successivi.

#### **Art. 11 – Trasparenza**

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro, con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a

- mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
  5. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente».

#### **Art. 12 – Norme applicative**

1. La modulistica da compilare per il procedimento di richiesta di contributi e altri benefici economici è pubblicata sul sito del Comune.

#### **Art. 13 – Norme transitorie ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 15/11/1996 e tutte le disposizioni contenute in atti precedenti incompatibili con quanto in esso previsto.
3. La scadenza di cui all'art. 6 comma 2 avrà efficacia a partire dall'anno 2019.
4. Per l'anno 2018 il bando per la concessione di contributi verrà pubblicato successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.